



## TRIBUNALE DI AGRIGENTO – UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

### IL PRESIDENTE

Rilevato che con provvedimento organizzativo generale adottato a norma dell'art.83 D.L.17-3-2020 n.18 in data 8-5-2020, successivamente modificato con provvedimento 15-6-2020, è stato disciplinato lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel circondario di Agrigento e, in particolare la fissazione delle cause e la trattazione delle udienze, in relazione al periodo di emergenza per l'epidemia da COVID 19 fino al 31 luglio 2019, con contestuale adozione di particolari cautele riguardanti l'ingresso del pubblico negli Uffici Giudiziari, il distanziamento sociale nelle attività giudiziarie, la prestazione di lavoro del personale amministrativo, l'accesso alle cancellerie per i principali servizi amministrativi e l'utilizzo degli impianti di areazione e climatizzazione, al fine di contenere il rischio di contagio ed a prevenire la formazione di focolai epidemici;

considerato, tuttavia, che è stata approvata in via definitiva la legge di conversione con modificazioni (legge 25-6-2020 n.70, pubblicata su G.U. 29-6-2020) del D.L. 30-4-2020 n.28, che prevede quale termine di efficacia dei provvedimenti organizzativi generali adottati dai capi degli Uffici giudiziari, ex art 83 D.L. n.18/2020, il 30 giugno 2020, in luogo dell'originario termine del 31 luglio 2020;

ritenuto, pertanto, che deve essere conseguentemente limitata l'efficacia dei provvedimenti organizzativi sopra indicati con riferimento al nuovo termine finale indicato dal legislatore per quanto attiene all'orario di apertura al pubblico degli Uffici giudiziari, alle modalità di prestazione dei servizi di cancelleria ed allo svolgimento concreto dell'attività giudiziaria, prevedendo in particolare la trattazione di tutte le cause civili e penali con le forme ordinarie a decorrere dall'1-7-2020, fatta salva la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e fermo restando per il giudice, monocratico o collegiale, il potere di ordinare, con congrua motivazione, che si proceda a porte chiuse per ragioni di igiene e sicurezza pubblica a norma dell'art.128 c.p.c. per le udienze civili ed a norma dell'art. 472 c.p.p. per il settore penale dibattimentale ed il dovere di adottare i provvedimenti opportuni per assicurare il necessario distanziamento temporale nella trattazione delle cause e l'osservanza di tutte le cautele sanitarie vigenti, valutando anche la possibilità di brevi rinvii di singole cause per individuare le soluzioni logistiche più idonee in relazione all'attività da svolgere ed al numero delle presenze in aula;

rilevato, comunque, che il rischio epidemiologico non è esaurito e che sono ancora vigenti disposizioni normative riguardanti la prestazione di lavoro in smart working da parte del personale giudiziario, il distanziamento sociale e le cautele sanitarie da adottare in luoghi coperti ed aperti al pubblico, allo scopo di prevenire la diffusione del contagio ed evitare assembramenti pericolosi per la tutela della salute pubblica, per cui appare doveroso confermare, fino al superamento definitivo della attuale emergenza epidemiologica ed alla revoca delle disposizioni normative primarie e secondarie dirette a prevenire la diffusione del contagio epidemiologico, tutte le ulteriori cautele e le prescrizioni adottate con i provvedimenti organizzativi generali in data 8-5-2020 e 15-6-2020, riguardanti in particolare i controlli relativi all'ingresso del pubblico negli Uffici Giudiziari (verifica della temperatura corporea, uso della



mascherina, distanziamento sociale, ecc.), la prestazione di lavoro del personale amministrativo, l'utilizzazione degli impianti per areazione e climatizzazione e l'accesso alle cancellerie, in conformità alle vigenti disposizioni ed alle indicazioni contenute nella apposita relazione di RSPP e medico competente;

#### DISPONE

a parziale modifica del provvedimento organizzativo generale adottato a norma dell'art.83 D.L.17-3-2020 n.18 in data 8-5-2020, come integrato con successivo provvedimento del 15-6-2020, che le limitazioni riguardanti l'orario di accesso al pubblico, il deposito di atti giudiziari e la trattazione delle udienze abbiano efficacia fino al 30 giugno 2020 in conformità alle disposizioni legislative sopra richiamate, prevedendo a decorrere dall'1 luglio 2020 il ripristino dell'ordinario orario di apertura degli uffici giudiziari del circondario, della prestazione dei servizi di cancelleria e la trattazione di tutte le cause civili e penali con le forme ordinarie, fatta salva la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e fermo restando per il giudice, monocratico o collegiale, il potere di ordinare che si proceda a porte chiuse per ragioni di igiene e sicurezza pubblica a norma dell'art.128 c.p.c. per le udienze civili ed a norma dell'art. 472 c.p.p. per il settore penale dibattimentale ed il dovere di adottare i provvedimenti opportuni per assicurare il necessario distanziamento temporale nella trattazione delle cause e l'osservanza di tutte le cautele sanitarie in forza della normativa primaria e secondaria vigente.

Conferma fino al superamento definitivo della attuale emergenza epidemiologica ed alla revoca delle disposizioni normative dirette a prevenire la diffusione del contagio epidemiologico, tutte le ulteriori cautele e le prescrizioni adottate con i provvedimenti organizzativi generali in data 8-5-2020 e 15-6-2020 riguardanti, fra l'altro, i controlli sanitari per l'ingresso del pubblico negli Uffici Giudiziari, la prestazione di lavoro del personale amministrativo, l'accesso alle cancellerie e l'utilizzazione degli impianti per areazione e climatizzazione.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Ministero della Giustizia (Unità di Crisi), all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, al Personale amministrativo, ai Magistrati togati e onorari, agli Uffici del Giudice di Pace, all'UNEP, al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto, al Rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, oltre alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Agrigento 30-6-2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Pietro M.A. Falcone

